

**PARERI**  
**NOVEMBRE 2007 – APRILE 2008**

**Misura 4.8**

- Autofatturazione spese tecniche
- Ammissibilità a finanziamento buste paga
- Sospensione revoca
- Ammissibilità a finanziamento

**Misura 4.11**

- Assenza quietanza

**Misura 4.12**

- Falsa dichiarazione

**Misura 4.14**

- Iscrizione alla CCIAA

**Misura 4.15**

- Ricorso per mancata iscrizione INPS

**Misura 4.17**

- Criteri riparto spese di progettazione

**Misura 4.22**

- Ammissibilità variante

**Misura 4.23**

- Decorrenza vincolo

## MISURA 4.8

### **Autofatturazione spese tecniche**

#### **Quesito:**

*Si chiede di verificare l'ammissibilità a finanziamento di una fattura per spese tecniche emesse dallo stesso imprenditore agricolo, esercente anche la professione di Ingegnere.*

Nel quesito posto, la prestazione è stata resa da un professionista in proprio favore, quale titolare di impresa agricola. Tale prestazione, quindi, esula dal campo di applicazione dell'IVA perché priva del requisito oggettivo; in tal senso cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 20 del 30/04/1980 e VI Direttiva CEE n. 77/388 del 17/05/1977, art. 5 punto 6.

Da tale premessa, quindi, appare evidente che il legislatore nazionale e comunitario, riserva alle operazioni de quibus, poste in essere da un professionista, un trattamento particolare: la carenza del requisito oggettivo, infatti, implica che l'operazione stessa non possa qualificarsi quale prestazione di servizi soggetta ad IVA.

Ma in ogni caso, se pure si volesse considerare la prestazione in questione svolta nell'ambito di impresa, la soluzione non sarebbe differente. Si verterebbe, infatti, in una tipica ipotesi di autoconsumo interno, non rilevante ai fini IVA, in cui la prestazione è resa dall'imprenditore ad esclusivo vantaggio dell'attività imprenditoriale.

Se non ci fosse stata la possibilità di ottenere il rimborso della prestazione a titolo di "spese generali" a valere sulla Misura 4.8 del P.O.R. Campania 2000-2006, il richiedente non avrebbe (legittimamente) emesso alcuna fattura, non rientrando la prestazione tra quelle imponibili, per cui non può procedersi al rimborso.

Inoltre, il Bando della Misura, al parag. 10 – spese ammissibili – consente di inserire tra costi del progetto anche i lavori agronomici effettuati dallo stesso beneficiario, per come indicati nella tabella 3 della Circolare del Coordinatore dell'Area Agricoltura e Responsabile del FEOGA n. 2/10630 dell'11/09/2001. Il bando precisa che non è ammessa alcuna altra voce di spesa, e nella Circolare citata non è previsto il pagamento delle prestazioni in argomento.

Analogamente dispone il "Vademecum per l'esecuzione ed il controllo degli interventi finanziati", approvato con D.R.D. n. 69 del 25/06/2003 che, al parag. 4.2, espressamente ritiene non ammissibili lavori in economia riguardanti opere edili, impiantistica in genere o comunque operazioni al di fuori di quelle previste dalla tabella n. 3 allegata alla Circolare n. 2/10630.

Infine, il Reg. (CE) 1685/2000, norma 1, parag. 2, secondo comma, espressamente prevede che: "i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati dalle spese effettivamente sostenute ...".

Con ciò si intende che il costo di un'operazione (di acquisto di beni o prestazione di servizi) deve restare ad effettivo carico del beneficiario finale.

Nel caso prospettato, invece, il beneficiario finale-progettista non ha sopportato alcun costo materiale per l'acquisto del servizio.

In considerazione di quanto esposto appare evidente che l'operazione prospettata, quindi, non è eleggibile a finanziamento.

### **Ammissibilità a finanziamento buste paga**

#### **Quesito:**

*Si chiede di verificare l'ammissibilità a finanziamento di alcuni interventi comprovati da buste paga di operai avventizi.*

Tutti i lavori descritti nel quesito sono stati realizzati nell'ambito dell'impresa agricola direttamente dall'imprenditore, ovvero dai propri dipendenti.

Le opere di messa a dimora delle piante, che nel quesito vengono ascritte alla categoria dei lavori in economia, sono regolamentate dalla circolare n. 2/10630 dell'11/09/2001, per cui è ammissibile a finanziamento la spesa, in relazione alla paga oraria di cui alla menzionata circolare ed in base alle ore uomo nella stessa disciplinate.

In ogni caso la determinazione del tempo effettivo dovrà essere certificata dal tecnico a conclusione dei lavori.

In tale scenario la presenza delle buste paga sarà opportuna, anche al fine di giustificare le movimentazioni finanziarie del conto dedicato.

Le opere di allestimento del pergolato, invece, non sono regolamentate dalla menzionata circolare, per cui non potranno essere ammesse a contributo, e ciò a prescindere dalla presenza, o meno, delle buste paga.

La stessa circolare, infatti, precisa che "Non sono ammissibili lavori in economia, riguardanti operazioni al di fuori da quelle in elenco".

### **Sospensione revoca**

#### **Quesito:**

*Si chiede di valutare la possibilità di non revocare un secondo contributo concesso ad una ditta, già destinataria di un provvedimento di revoca per un'istanza precedente, e per il quale è stato presentato ricorso al Capo dello Stato.*

L'ipotesi di revoca della seconda istanza ricorrerebbe in quanto il bando della misura (BURC n. 42 del 26/08/05), al parag. 5, prevede l'impossibilità di fruire delle agevolazioni per i soggetti già destinatari di finanziamenti interessati da provvedimenti definitivi di revoca.

Dalla lettura della richiesta inoltrata dalla Provincia di Napoli risulta che la ditta, avverso il provvedimento di revoca primo progetto, ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ciò implica la possibilità che il ricorso venga accolto, con il conseguente annullamento del primo provvedimento di revoca; dal che discenderebbe automaticamente la legittimità del secondo finanziamento erogato alla ditta richiedente.

La stessa Avvocatura Provinciale, peraltro, ha consigliato di non procedere al recupero delle somme di cui al provvedimento di revoca, in attesa dell'esito del menzionato ricorso al Capo dello Stato. Da quanto esposto, quindi, attesi gli effetti che il ricorso potrebbe avere sul procedimento in discussione, appare condivisibile l'intento di non revocare il secondo contributo in attesa del pronunciamento afferente il primo; altrettanto opportuna, inoltre, è l'adozione di un provvedimento di sospensione del procedimento per il secondo contributo, sempre in attesa dell'esito del ricorso straordinario.

Al riguardo, è interesse della P.A., oltre che del ricorrente, avere una celere definizione del contenzioso, tenuto conto della scadenza del POR FEOGA 2000 – 2006, fissata al 31/12/2008.

Si propone, pertanto, di chiedere all'Avvocatura Regionale di attivarsi per una soluzione del contenzioso per quanto possibile accelerata, nel rispetto dei termini per l'istruttoria previsti dall'art. 11 e ss. del D.P.R. 1199/1971.

Nel frattempo, il provvedimento di sospensione ed il connesso ricorso pendente relativo al primo finanziamento (quest'ultimo se non si è già provveduto), vanno comunicati all'Autorità di Pagamento per l'inserimento nell'elenco delle pratiche in contenzioso, ai fini delle comunicazioni alla Commissione U.E.

### **Ammissibilità a finanziamento**

#### **Quesito:**

*Si chiede di verificare l'ammissibilità delle spese sostenute per l'acquisto di una struttura di sostegno in cemento per un kiweto, nonché dei connessi lavori in economia effettuati per il suo allestimento.*

Circa l'ammissibilità dei lavori in economia, il bando della misura (B.U.R.C. n. 42 del 26/08/2005, pag. 69) fa espressamente rinvio alla Circolare del Coordinatore dell'A.G.C. n. 2/10630 del 11/09/2001. Come rilevato dalla Provincia di Salerno, la citata circolare non prevede la finanziabilità di alcun intervento in economia né per l'actinidia, né per colture simili. Non può, quindi, concludersi, come anche rilevato dal Settore istante, che per la inammissibilità dei menzionati lavori in economia di allestimento della struttura.

Per quanto concerne l'ammissibilità delle spese di acquisto delle strutture (pali e traverse), va rilevato che per il settore frutticolo il bando prevede la finanziabilità di pali e traverse in legno, ma non in cemento (pag. 131 del citato bando).

Appare opportuno, quindi, analizzare le finalità della misura, riportate al parag. 3 del citato bando.

Tra queste si evidenzia la tutela ed il miglioramento dell'ambiente naturale e della salute delle piante, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza degli operatori agricoli.

Se, quindi, come evidenziato sia dalla Provincia istante che dal Settore I.P.A., l'uso di tale materiale rientra nella norma della pratica agricola, ed è giustificata dalla maggiore rigidità e solidità rispetto al legno, non si ravvisano impedimenti alla finanziabilità del costo di acquisto delle strutture di sostegno in cemento, potendo legittimamente ritenersi esteso per analogia il finanziamento delle opere in questione, previste dal Bando per gli altri tipi di colture.

## **MISURA 4.11**

### **Assenza quietanza**

#### **Quesito:**

*Si chiede di verificare la possibilità di procedere all'emissione del provvedimento di chiusura della istanza in assenza della quietanza liberatoria da rilasciarsi a cura della ditta aggiudicataria di commesse pubbliche.*

L'intero procedimento previsto nell'ambito del Programma (c/c dedicato, pagamento a mezzo bonifico, quietanza ecc.) è finalizzato a tracciare tutte le movimentazioni finanziarie ed a provare in modo inequivocabile i pagamenti sia a favore dei beneficiari finali che dei relativi fornitori.

L'assenza della quietanza, in presenza di tutti gli altri requisiti, non può però ostare all'emissione del provvedimento di chiusura se, come prospettato dalla Provincia, vengono forniti ulteriori elementi probatori che in modo altrettanto inequivocabile, forniscono la prova dell'avvenuto pagamento in favore del fornitore.

Si concorda, quindi, con la Provincia sulla possibilità di sostituire la quietanza con un'attestazione rilasciata dal R.U.P. e dal Tesoriere del Comune, da cui si desuma sia la regolarità del pagamento che l'accredito sul c/c bancario indicato dalla ditta aggiudicataria della commessa.

Va comunque evidenziato che, secondo quanto risulta dalla nota della Provincia di Caserta, il contenzioso riguarda soltanto gli interessi sui ritardati pagamenti, da parte dei Comuni, sulle forniture ricevute.

Pertanto, fermo restando che ogni onere ulteriore resta a carico degli Enti, la ditta interessata non può rifiutarsi di rilasciare quietanza per le somme effettivamente incassate, rischiando altrimenti essa, a sua volta, di subire le conseguenze pregiudiziali che dovessero derivare dal suo immotivato rifiuto, come ad esempio in caso di mancata accettazione della certificazione sostitutiva da parte della Commissione U.E.

Sarebbe opportuno, quindi, che gli Enti interessati rappresentassero alla ditta le possibili conseguenze negative a suo carico, prima di procedere alla certificazione sostitutiva in caso di perdurante negazione della liberatoria delle somme incassate.

## MISURA 4.12

### **Falsa dichiarazione**

#### **Quesito:**

*Si chiede di esprimere parere rispetto ad un procedimento penale pendente in capo ad un beneficiario*

L'istanza è stata presentata in vigenza del bando pubblicato sul B.U.R.C. del 04/06/2001. Il richiedente, pertanto, ha autocertificato di "Non aver riportato condanne né di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedure penali per reati contro la P.A."

La Provincia di Caserta rappresenta che, siccome la data di presentazione dell'istanza coincide con la data di svolgimento dell'udienza preliminare (30/01/2002), il beneficiario non aveva ancora acquisito la qualità di imputato, che a suo avviso si assume solo con l'ordinanza di rinvio a giudizio del GUP, per cui, tecnicamente, all'atto della presentazione dell'istanza non sarebbe stato a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a suo carico.

Per contro, non si applicherebbe nei suoi confronti la decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Tale tesi non può trovare accoglimento.

Il riferimento al "procedimento penale", in base al dato formale di cui all'art. 405 c.p.p., ha luogo con la formulazione da parte del pubblico ministero dell'imputazione per un fatto specifico, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 c.p.p., ed in tutti i casi elencati all'art. 60 c.p.p. in cui l'inquisito assume la qualità di imputato.

In virtù dell'art. 60, comma 1, c.p.p. : "Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio ...".

Pertanto, se è vero che la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari non è qualificabile come "imputato", ben potendo la fase delle indagini preliminari definirsi senza che sia dato effettivamente inizio all'azione penale, è altrettanto vero che la qualità d'imputato si assume già con la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416, c.p.p.) o con la formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'art. 405 c.p.p.

## MISURA 4.14

### Iscrizione alla CCIAA

#### Quesito:

*Si chiede di accertare la possibilità per un beneficiario che ha ottenuto un contributo ai sensi della mis.4.14 per un'attività ricettiva extralberghiera, rientrante nel comparto delle case ed appartamenti per vacanze, di non richiedere l'iscrizione al Registro Imprese.*

Risulta applicabile alla fattispecie, come evidenziato anche nel quesito, l'art. 3, comma 3, della L. R. 17/01 che prevede espressamente la possibilità di gestire l'attività in forma imprenditoriale, quindi con iscrizione al Registro Imprese, ovvero non imprenditoriale.

Il bando della misura, pubblicato sul B.U.R.C. n. 42 del 26/08/2005, al parag. 5, prevede l'obbligo, per i soggetti che intendono esercitare attività di ricezione extralberghiera ai sensi della L.R. 17/01, di iscrizione al Registro Imprese entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori fissata dal decreto di concessione.

Ciò premesso, quindi, l'esercizio dell'attività ricettiva di case ed appartamenti per vacanze in forma non imprenditoriale, e senza iscrizione al Registro Imprese, è ammesso dalla L.R. 17/01, ma non è ritenuto meritevole di finanziamento dal Bando della Misura 4.14.

Ne consegue, pertanto, che l'assenza di iscrizione al Registro Imprese, impedisce l'erogazione dei contributi di cui alla citata misura.

## MISURA 4.15

### Ricorso per mancata iscrizione INPS

#### Quesito:

*Si chiede di esaminare la procedura da porre in essere per un beneficiario che ha ricevuto una comunicazione di diniego dell'iscrizione all'INPS.*

A seguito dei controlli effettuati dallo STAPA-CEPICA competente, la Provincia ha ritenuto di adottare la determina dirigenziale n. 30950 del 21/12/2005, dichiarando decaduto il beneficiario dalle agevolazioni di cui alla misura 4.15.

Al parag. 10 del Bando della Misura, pubblicato sul B.U.R.C. del 04/06/2001, capo "Adempimenti successivi alla presentazione dell'istanza di finanziamento" si legge che il richiedente ha l'obbligo di far pervenire entro un certo termine, tra l'altro, la documentazione attestante la propria posizione presso l'INPS come titolare dell'azienda o, in alternativa, la documentazione attestante

l'avvenuta presentazione della relativa istanza. L'esistenza del requisito dell'iscrizione, inoltre, poteva essere oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Ciò posto, va considerato che nella fattispecie non si verte in ipotesi di presentazione dei documenti oltre il termine perentorio previsto dal bando, bensì di mancanza di un requisito essenziale, vale a dire l'iscrizione del beneficiario all'INPS, per mancata accettazione da parte dell'Ente Previdenziale.

Al riguardo, dalla documentazione allegata alla richiesta di parere, si è rilevato che il beneficiario ha presentato Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all'INPS e avverso la deliberazione della Commissione Centrale per la riscossione dei contributi agricoli unificati, che ha respinto il ricorso del medesimo beneficiario.

Ebbene, non si ritiene che la sola presentazione del Ricorso Straordinario possa rendere opportuna la sospensione del provvedimento di decadenza da parte della Provincia di Avellino.

Ciò in quanto il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi alla Commissione Europea è il 31/12/2008, per cui diventa indispensabile, nel periodo terminale del ciclo di programmazione 2000 – 2006, avere la certezza degli interventi che sono effettivamente realizzabili, onde evitare il rischio di riduzione della quota di cofinanziamento comunitario.

Peraltro, lo stesso beneficiario avrebbe potuto richiedere la sospensione del provvedimento dell'INPS con lo stesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 21/07/2000 n. 205 e, se non lo ha fatto l'interessato, non può poi pretendere che lo faccia la Provincia.

Si ritiene, ad ogni buon conto, opportuno rendere edotta la Commissione Europea della pendenza del cennato ricorso, affinché, qualora fossero riconosciute le ragioni del beneficiario, si possa procedere al pagamento del dovuto con fondi comunitari.

## **MISURA 4.17**

### **Criteria riparto spese di progettazione**

#### **Quesito:**

*Si chiede di verificare la legittimità del criterio seguito da una Comunità Montana per il riparto dell'incentivo alla progettazione.*

L'art. 18 della L. 109/94 e ss.mm.ii. prevede al comma 1 che una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base d'asta possa essere ripartito tra il R.U.P., il progettista, l'incaricato della redazione del piano della sicurezza, il direttore dei lavori, il collaudatore ed i loro collaboratori, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Analoga disposizione è oggi contenuta nel D. Lgs. 163/2006, art. 92, sebbene l'aliquota sia stata incrementata al 2%, comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali.



Ambedue gli articoli che si sono succeduti subordinano tale ripartizione all'adozione, da parte dell'Ente, di uno specifico regolamento che disciplini la materia.

Dalla lettura del regolamento adottato appaiono interessate figure (collaboratori, anche parziali, ufficio ragioneria) che potrebbero apparire, in prima analisi, non direttamente coinvolte nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera.

Allo scopo di accertare, quindi, che le somme competano effettivamente ai vari soggetti, occorre determinare in modo inequivocabile la specifica attività da ciascuno di essi espletata.

A tal fine soccorre l'art. 1, comma 6, del regolamento adottato dall'Ente, il quale prevede che la liquidazione delle somme spettanti ai vari soggetti debba essere effettuata con determinazione del Dirigente sulla base di una relazione predisposta dal RUP nella quale "dovranno essere dettagliati e distinti i contributi in lavoro di ciascuno dei partecipanti".

Ne consegue, quindi, che per valutare la legittimità del procedimento di ripartizione seguito dalla stazione appaltante occorre verificare, dalla suddetta relazione, che ciascuno dei soggetti coinvolti abbia ricoperto un ruolo nella fase di progettazione ed esecuzione dell'opera. La valutazione dovrà essere effettuata tenendo conto che l'incentivo dovrà essere riferito non all'attività ordinaria del soggetto, bensì dovrà essere "connesso alle specifiche prestazioni da svolgere" (art. 18 L. 109/94, comma 1).

La necessità di documentare la specifica attività svolta si rinviene anche nel Reg. (CE)1685/2000 e ss.mm.ii. che, alla norma 11, comma 4, lett. b) prevede la possibilità, per una pubblica autorità, di ottenere il cofinanziamento per l'esecuzione in proprio di un'operazione, in relazione a spese sostenute effettivamente e direttamente e certificate in base a documenti che consentano di accertare i costi reali sostenuti.

Ciò per quanto concerne l'aspetto meramente procedurale.

Si sollevano, tuttavia, due perplessità circa l'art. 4 del regolamento.

La prima è la destinazione del 15% dell'incentivo "al fondo collettivo di cui all'art. 17 del CCNL".

Il CCNL – comparto regioni ed autonomie locali – sottoscritto in data 01/04/1999, all'art. 17 prevede la costituzione di un fondo da destinare in favore dei dipendenti e per favorire la produttività.

Tale fondo, quindi, è riservato alla generalità dei dipendenti.

La destinazione di una parte dell'incentivo alla progettazione in favore di dipendenti che non hanno direttamente partecipato alla progettazione, e quindi secondo principi e criteri diversi da quelli dettati dall'art. 18 della L. 109/94, non appare legittima.

La seconda è la previsione che, qualora la direzione lavori sia affidata all'esterno, il relativo 30% venga distribuito tra gli altri partecipanti alla gestione dell'opera.

Ebbene, tale assunto appare in evidente contrasto con il disposto dell'art. 18 della L. 109/94 che, al primo, comma, tra l'altro dispone che "le quote parti della predetta somma (incentivo dell'1,5%) corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie".

Fermo restando quanto asserito circa la procedura da seguire per la verifica dell'effettivo coinvolgimento dei soggetti interessati dal riparto dell'incentivo, in tale scenario si prospettano, quindi, due alternative:

- la prima prevede la rettifica del regolamento adottato dall'Ente e il conseguente adeguamento al disposto della L. 109/94;
- la seconda implica l'ammissione a finanziamento delle sole spese ritenute rispondenti ai criteri di cui alla L. 109/94, escludendo, quindi, sia il 15% dell'incentivo destinato al fondo, sia il 30% in favore dei dipendenti dell'Ente in caso di affidamento all'esterno della direzione lavori.

## **MISURA 4.22**

### **Ammissibilità variante**

#### **Quesito:**

*Si chiede di esprimere un parere sull'ammissibilità di una variante ad un progetto già approvato.*

La richiesta di variante prevede una profonda modifica del progetto approvato, realizzato, collaudato e finanziato, in particolare per ciò che concerne il numero e la dimensione di gabbie di allevamento. Si chiede, inoltre, di verificare la legittimità della vendita delle gabbie finanziate e la sostituzione delle stesse con altre più idonee all'uso cui sono destinate.

Preliminarmente si evidenzia che l'ipotesi prospettata non può tecnicamente qualificarsi come variante in senso stretto, essendo stato già ultimato e rendicontato l'originario progetto. Più precisamente si tratta di un intervento di ammodernamento ed adeguamento, da apportare ad un'opera già realizzata e funzionante ed oggetto di contribuzione pubblica.

Considerato che le motivazioni tecniche addotte dalla M. S.r.l. sono state oggetto di una separata e competente valutazione e che quindi, in questa sede, si prescinde da qualsiasi ulteriore considerazione, è opportuno rilevare, come emerso già negli incontri e nelle riunioni tenutesi in proposito, che l'ipotesi prospettata di adeguamento comporta un impegno finanziario interamente a carico della società proponente.

Nell'effettuare la valutazione complessiva occorrerà verificare che l'intervento prospettato consenta di rispettare tutti i parametri e gli obiettivi che aveva il progetto originariamente previsto, ad esempio in termini di quantità di pesce allevabile, di rispetto dell'ambiente e delle condizioni di benessere dei pesci.

Se il progetto proposto consente di rispettare tali obiettivi non si ravvisano cause ostative alla realizzazione dell'intervento di ammodernamento. L'impianto di maricoltura, così come innovato, sarà oggetto del residuo vincolo temporale cui era originariamente sottoposto il vecchio impianto. Il decorso del vincolo stesso resterà sospeso nel periodo di realizzazione delle opere di ammodernamento/adeguamento, per poi riprendere al momento dell'entrata in funzione dell'impianto.

Si ritiene, inoltre, possibile autorizzare la società proponente all'alienazione delle strutture già finanziate e non più idoneamente utilizzabili, da effettuarsi, però, solo ad avvenuta realizzazione e collaudo dell'intervento di adeguamento.

Appare opportuno, in ultimo, suggerire un assiduo monitoraggio dell'intero processo di adeguamento dell'impianto.

### **MISURA 4.23**

#### **Decorrenza vincolo**

##### **Quesito:**

*Si chiede di verificare il termine di decorrenza del vincolo di “non alienare né trasferire i beni oggetto del contributo per 5 anni”.*

La sottomisura 4c della misura 4.23 prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'adeguamento delle attrezzature di bordo delle imbarcazioni di piccola pesca costiera.

A fronte di tale contributo è fatto obbligo in capo al beneficiario di “non alienare né trasferire i beni oggetto del contributo per 5 anni”, come riportato anche nella scheda di domanda pubblicata sul B.U.R.C. del 26/02/2003.

Tale termine decorre dalla data di ultimazione dei lavori indicata nella relativa comunicazione alla Provincia, con la quale il beneficiario ha chiesto l'effettuazione della procedura di accertamento tecnico-amministrativo.

In mancanza di indicazione della data di ultimazione dei lavori nel contenuto della suindicata comunicazione alla Provincia, il termine quinquennale di impegno decorre dalla data della comunicazione stessa.

Parimenti, sarà considerata la data della comunicazione nel caso in cui questa venga trasmessa dopo i quindici giorni previsti dalla lettera x) del Decreto Dirigenziale di concessione n. 96/POR del 23/09/2004.

Resta inteso che, nel caso in cui l'accertamento finale avesse rilevato l'incompleta realizzazione del progetto e disposto l'esecuzione di interventi o l'attuazione di prescrizioni, il termine in questione decorre dall'attuazione di questi ultimi, secondo le regole in precedenza indicate.